



STATUTO

Organizzazione interprofessionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia”

Assemblea 16/04/2019

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE.

1. E' costituita con sede legale e operativa nel Comune di Parma l'Associazione denominata “OI Pomodoro da Industria Nord Italia” che intende operare come Organizzazione Interprofessionale (OI) interregionale.
2. L'Associazione, nelle sue funzioni di OI:
 - a. svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse connesse;
 - b. impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - c. l'OI ha durata illimitata.
3. L'Associazione, nelle sue funzioni di OI può relazionarsi con altra OI nazionale secondo due modalità:
 - a. può aderire, nelle modalità proprie e compatibilmente con le norme regionali, nazionali e comunitarie, quale sezione interregionale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 173/98.
 - b. può concordare, con l'OI nazionale stessa o con gli altri soggetti partecipanti, le modalità di sviluppo coordinato delle attività mediante apposito regolamento comune.

Art. 2 – OBIETTIVI E OGGETTO.

1. L'OI è un'associazione senza scopi di lucro.
2. L'OI ha lo scopo di rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore del pomodoro da industria, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti del sistema produttivo territoriale, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori finali. In particolare l'OI persegue le seguenti finalità:
 - a. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato del pomodoro da industria e suoi derivati;



-
- b. contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato di tali prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
 - c. accrescere la valorizzazione dei prodotti.
3. L'OI si impegna a svolgere direttamente le attività riportate ai punti a., b. e c., dell'elenco seguente, nonché le altre ogni qualvolta ve ne sia la necessità o l'opportunità:
- a. raccogliere e fornire informazioni sulle superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, sulle quantità contrattate, sulle quantità consegnate alle imprese di trasformazione e sulle quantità di prodotti ottenuti e canali di vendita, con riferimento sia al prodotto fresco proveniente da soggetti dell'OI che da altri non appartenenti all'associazione, nonché su tutti gli altri aspetti quantitativi e qualitativi dell'andamento delle campagne produttive; tali informazioni saranno accessibili ai soci dell'OI secondo le modalità stabilite dal Comitato di Coordinamento mentre potranno essere fornite in modo aggregato e solo per fini statistici, a soggetti esterni all'OI, e sempre nel rispetto delle norme sulla privacy;
 - b. raccogliere e diffondere, nell'ambito della base sociale, le informazioni relative all'andamento della produzione e del mercato negli altri paesi produttori a livello europeo e mondiale, nonché le informazioni relative all'attività normativa e legislativa di interesse del settore del pomodoro da industria definite a livello nazionale e comunitario;
 - c. elaborare e definire contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria ed eventualmente raccogliere i contratti, in qualità di soggetto terzo e se richiesto dalle parti; nel caso l'OI potrà anche chiedere ad altri soggetti istituzionali di svolgere, sempre dietro richiesta delle parti, la funzione di raccolta dei contratti;
 - d. aderire ad enti ed associazioni internazionali operanti nel settore della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria;
 - e. partecipare a fiere, manifestazioni e convegni inerenti il settore del pomodoro da industria;



- f. svolgere o commissionare le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;
- g. ricercare e/o promuovere metodi atti a ottimizzare l'impiego di fattori di produzione nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
- h. mettere a punto metodi e strumenti, anche contrattuali, per migliorare la qualità dei prodotti;
- i. svolgere, a beneficio di tutti i soci che ne facciano richiesta, anche specifiche attività di servizio finalizzate a rafforzare la competitività e la trasparenza della filiera, quali, a mero titolo di esempio, la valutazione qualitativa della materia prima consegnata alle imprese di trasformazione; in questo caso i costi relativi saranno addebitati per intero ai soci che usufruiscono di tali servizi;
- j. valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e quella integrata, le eventuali denominazioni d'origine e/o indicazioni geografiche, gli eventuali marchi di qualità, anche collettivi, purché di soci dell'OI;
- k. definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni anche più restrittive delle normative comunitarie e nazionali;
- l. creare occasioni d'approfondimento, analisi e confronto atte a migliorare le forme contrattuali, che non siano in contrasto con normativa nazionali e/o comunitarie;
- m. analizzare e promuovere le iniziative che possono contribuire, anche indirettamente e mediante azioni di sistema, ad una riduzione dei costi di produzione del pomodoro, del relativo trasporto e di quello del prodotto trasformato, dei costi di trasformazione nonché ad una riduzione degli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente di tali attività;
- n. promuovere forme di coordinamento e rafforzamento dell'attività di ricerca e sperimentazione relative a tutte le fasi della filiera del pomodoro da industria, finalizzate ad un più efficace impiego nel contesto produttivo e ad un rafforzamento della competitività;
- o. verificare le possibilità d'impiego, anche ai fini di produzione d'energia, dei sottoprodotti della lavorazione del pomodoro da industria;



-
- p. promuovere iniziative atte a valorizzare le capacità e le competenze professionali degli operatori dell'intera filiera e a promuovere la "buona occupazione" nel settore;
 - q. promuovere iniziative atte a favorire il miglioramento delle relazioni con la commercializzazione e la distribuzione per una miglior valorizzazione delle produzioni;
 - r. ricercare direttamente o in nome e per conto dei soci, finanziamenti pubblici a supporto della propria attività e di quella dei soci, anche promuovendo la costituzione di ATI e Consorzi per la stesura dei progetti e l'accesso ai finanziamenti;
 - s. svolgere le attività previste dalla normativa comunitaria per le Organizzazioni interprofessionali riconosciute, secondo le modalità da essa previste, nonché ogni altra attività compatibile con le norme di legge e coerente con gli scopi dell'OI.
3. L'OI **non può**:
- a. svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;
 - b. svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
 - c. prevedere la determinazione dei prezzi;
 - d. creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera;
 - e. svolgere ogni altra attività non compatibile con obblighi o norme di legge o non coerenti con gli scopi dell'OI.

Art 3. ORGANI DELL'OI.

1. Sono organi dell'OI l'Assemblea generale dei soci, il Comitato di Coordinamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i.
2. Le funzioni di tali organi sono definite negli articoli seguenti del presente Statuto.



Art. 4 – SOCI.

1. Possono diventare **soci ordinari** dell’OI i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e la trasformazione del pomodoro e la commercializzazione dei suoi derivati, con sede ed attività operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta, e nelle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, con riferimento alle organizzazioni professionali agricole, possono associarsi solo quelle rappresentative e riconosciute a livello nazionale o almeno in due delle regioni su indicate.
2. Potranno entrare a far parte dell’OI anche soggetti con sede e/o attività in altre parti del territorio nazionale, purché in zone di produzione limitrofe all’area identificata al punto 1, nelle quali le condizione di produzione e di commercializzazione siano omogenee. Tali soggetti devono comunque essere coinvolti e connessi con il sistema produttivo del pomodoro da industria dell’area di interesse dell’OI, e devono presentare formale richiesta sottoposta alla successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei soci con una maggioranza di tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei voti rappresentati. Tali casi potranno essere normati da regolamento interno approvato dall’Assemblea sempre con maggioranza di tre quarti.
3. In rappresentanza della parte agricola possono associarsi le Organizzazioni di Produttori (OP) che operino nel comparto del pomodoro da industria e le organizzazioni professionali agricole che rispettino i requisiti previsti al 1° capoverso del presente articolo, le rappresentanze delle cooperative agricole. In rappresentanza delle attività di trasformazione possono invece diventare soci le singole imprese di trasformazione, private o cooperative, e le loro associazioni. In rappresentanza delle attività del commercio e della distribuzione possono associarsi le organizzazioni di rappresentanza del settore.
4. Ogni socio non potrà essere, contemporaneamente, membro della presente OI e di altra OI per il pomodoro da industria con riferimento allo stesso territorio di interesse.
5. Considerata l’importanza delle relazioni di sistema e di tipo distrettuale che caratterizzano questo comparto produttivo, possono inoltre diventare “**soci consultivi**” dell’OI, **senza diritto di voto**, le Camere di Commercio, i centri di ricerca, di sperimentazione e di servizio, nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti, purché connessi al sistema del pomodoro da industria nei territori di interesse.



6. I soggetti per i quali siano validi i requisiti di cui ai punti precedenti, che non partecipino al processo di costituzione iniziale dell'OI, potranno essere ammessi a far parte dell'OI facendone richiesta e dopo che la domanda d'adesione sia stata vagliata dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 6 ed approvata dall'Assemblea.
7. Nella domanda d'adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'OI, i suoi eventuali regolamenti interni e tutte le norme adottate. L'adesione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea.
8. I soggetti che richiedano di aderire all'OI dovranno produrre idonea documentazione per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui sopra. La documentazione richiesta ai potenziali nuovi soci sarà definita da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.

1. I soci ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Il recesso del socio può avvenire a seguito di richiesta formale inviata al Comitato di Coordinamento dell'OI entro il 30 settembre di ogni anno, comunque mantenendo gli obblighi che il socio ha assunto precedentemente e fino alla fine dell'anno in corso. Dal momento della presentazione della domanda di recesso, il socio non potrà più partecipare alle scelte relative alle campagne successive.
3. I soci consultivi hanno diritto a partecipare alle Assemblee, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e a partecipare alle attività previste, nonché a rispettare quanto definito dai regolamenti approvati dall'OI e da tutte le regole e i disciplinari su tematiche specifiche, che siano stati approvati dall'OI.
5. I soci ordinari in forma di società cooperativa che svolgano attività sia in campo agricolo che in quello della trasformazione, sono tenuti ad aderire ad accordi, a norme comuni e a norme qualitative per il prodotto acquistato o ceduto a terzi, mentre per la produzione conferita dai propri soci e auto trasformata, sono obbligati ad aderire alle suddette forme di regolamentazione ma con modalità specifiche previste dagli accordi stessi, che tengano



conto delle peculiarità delle relazioni economiche ed organizzative che intercorrono tra socio e cooperativa.

6. I soli soci ordinari sono tenuti a pagare i contributi per il funzionamento dell'OI che vengono proposti dal Comitato di Coordinamento ed approvati dall'Assemblea.
7. I soci ordinari dell'OI devono presentare, ogni anno, tutte le informazioni che si renderà necessario raccogliere sia per il rispetto di norme di legge, regionale, nazionale o comunitaria, che per fini statistici o comunque per decisioni assunte internamente all'OI.

Art. 6 – ASSEMBLEA.

1. L'OI ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali annuali; sono invitati all'Assemblea anche i soci consultivi, purché in regola con il pagamento delle quote sociali annuali; questi ultimi possono partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto.
3. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei voti rappresentati o da almeno tre membri del Comitato di Coordinamento.
4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando necessario al fine di approvare eventuali modifiche dello statuto.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail) indicante luogo, data e ora della riunione e il relativo ordine del giorno. L'Assemblea è convocata, di norma, presso la sede dell'OI. La convocazione deve avvenire almeno 7 giorni prima per l'Assemblea ordinaria e 15 giorni prima per l'Assemblea straordinaria.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci ordinari, valutati tenendo conto dei voti rappresentati, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro associato. Ogni socio può avere al massimo una sola delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la maggioranza più uno dei soci, valutati tenendo conto dei voti rappresentati, in proprio o con delega. Al fine di garantire che le decisioni siano prese con la partecipazione di entrambi i comparti, sia in

7



prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando i presenti rappresentino altresì almeno la metà dei voti assegnati a ciascun comparto, in proprio o con delega.

7. Considerata la necessità di tutelare gli interessi di tutte le fasi del sistema produttivo connesso al pomodoro da industria, i voti dei soci in Assemblea sono pesati in modo da essere attribuiti in parti uguali ad ognuno dei comparti presenti. In considerazione dell'attuale composizione dell'associazione i voti sono attribuiti per metà al comparto agricolo (200 voti), e per l'altra metà al comparto della trasformazione (200 voti). La ripartizione dei voti tra i soci avviene nel comparto agricolo fra OP e OP di autotrasformazione, anche tenendo conto delle quantità prodotte, fermo restando 20 voti alle professionali agricole rappresentate e, nel comparto industriale fra Imprese private di trasformazione e Imprese cooperative di trasformazione, anche tenendo conto delle quantità trasformate, fermo restando 20 voti riservati alle associazioni delle imprese di trasformazione. Si stabilisce inoltre che nessun socio potrà avere più di 40 voti, con la possibile eccezione per le sole rappresentanze di imprese. Le cooperative di auto trasformazione che sono anche OP potranno avere un certo numero di voti in quanto OP e un altro numero di voti in quanto cooperative, ma sempre nel rispetto del tetto massimo di 40 voti per socio e del criterio generale di corrispondenza di massima con i quantitativi di pomodoro trattato o lavorato.

In conseguenza dell'ammissione o del recesso di soci devono essere riparametrati i voti nel rispetto di una equilibrata presenza dei vari comparti.

8. I voti sono attribuiti nel dettaglio ai singoli soci ordinari nel corso della prima Assemblea e restano validi per l'intero periodo di tre anni del mandato del Presidente e del Comitato di Coordinamento. Nel caso di chiusura di imprese socie o di ingresso di nuovi soci, nel momento di presa d'atto in sede di Assemblea si provvede alla eventuale ripartizione dei voti, ma sempre nell'ambito dei massimali per comparto come definiti nel comma precedente.
9. Considerata la necessità di operare con un alto grado di condivisione delle scelte, tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a **maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati dai presenti.**



10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. eleggere il Presidente e deliberarne l'eventuale compenso;
- b. eleggere fino ad un massimo di tre Vice Presidenti scelti all'interno dei membri ordinari del Comitato di Coordinamento, attribuendo ad uno di essi la funzione vicariale;
- c. eleggere i membri del Comitato di Coordinamento;
- d. proporre un programma generale e stabilire la linea gestionale dell'OI;
- e. approvare l'eventuale adesione ad una OI nazionale e tutte le decisioni da essa derivanti;
- f. approvare il programma triennale d'attività proposto dal Comitato di Coordinamento;
- g. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- h. approvare il bilancio preventivo;
- i. approvare il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo;
- j. approvare e/o modificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi di funzionamento a carico dei soci, proposte dal Comitato di Coordinamento;
- k. definire i criteri di riparto dei contributi di funzionamento dell'OI che devono tenere conto della rappresentatività dei singoli soci in termini di voti e/o delle quantità di pomodoro trattate nell'ambito del territorio dell'OI.

11. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a. approvare modifiche statutarie;
- b. decidere lo scioglimento dell'OI e le procedure conseguenti.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO.

1. Il Comitato di Coordinamento è costituito da membri ordinari, eletti dall'Assemblea con scadenza triennale, più il Presidente. Il numero di membri è deciso dall'Assemblea, comunque non inferiore a 9, compreso il Presidente. I soli membri ordinari hanno diritto di voto. I voti dell'intero Comitato di Coordinamento sono attribuiti per metà al comparto

9



agricolo e per metà al comparto della trasformazione. All'interno del comparto agricolo l'85% dei voti è destinato alle OP e il 15% alle organizzazioni professionali agricole, con gli opportuni arrotondamenti all'unità; analogamente, all'interno del comparto della trasformazione l'85% dei voti è destinato alle Imprese di Trasformazione e il 15% alle loro associazioni di rappresentanza, con gli opportuni arrotondamenti all'unità. I voti attribuiti a ciascun membro del Comitato potranno essere pesati tenendo conto della rappresentanza in Assemblea. Tale ripartizione è indipendente dal numero di membri ordinari eletti dall'Assemblea. Il Comitato di Coordinamento può inoltre invitare altri soggetti a scopo consultivo in qualità d'esperti.

2. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o raccomandata, telegramma, fax, e-mail). In caso di necessità o urgenza, il Presidente può convocare il Comitato di Coordinamento anche con un preavviso di sole 24 ore, con le modalità precedentemente previste.
3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ordinari.
4. Anche le decisioni all'interno del Comitato sono assunte con una maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati dai presenti.
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a. definire le deleghe assegnate al Presidente;
 - b. nominare il Segretario;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo annuale;
 - d. determinare il piano operativo di lavoro in base alle linee d'indirizzo strategico contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. predisporre una proposta di programma triennale delle attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - f. ratificare, se il caso, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;



- g. esaminare le domande di ammissione dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
6. Il Comitato può organizzare gruppi di lavoro tematici ai quali partecipino rappresentanti dei diversi soci, sia ordinari che consultivi, anche non membri del Comitato di Coordinamento, secondo gli specifici interessi e le specifiche competenze. Il Comitato può designare dei coordinatori dei gruppi di lavoro.
 7. Al fine di migliorare le relazioni di filiera e di sistema e di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'OI di cui al presente statuto, all'attività di specifici gruppi di lavoro è prevista la possibilità di partecipazione anche a rappresentanti della fase della distribuzione alimentare, qualora non facciano parte dell'OI.
 8. L'attività dei gruppi di lavoro trova momento di sintesi periodica all'interno del Comitato di Coordinamento e, secondo le opportunità e le competenze, nell'ambito dell'Assemblea.
 9. Il Comitato stabilisce in via provvisoria entro gennaio di ciascun anno l'ammontare della quota associativa. L'Assemblea provvede ad approvare e/o modificare tale importo.
 10. Il socio che recede dall'OI perde il diritto di voto e di rappresentanza all'interno degli organi dell'OI a far data dalla comunicazione del recesso; nel caso sia anche membro del Comitato di Coordinamento, decade allo stesso tempo anche da tale carica. Nel caso, l'Assemblea provvede al reintegro del Comitato di Coordinamento stesso nella prima seduta utile.
 11. Le cariche sociali non danno diritto a compenso, ad eccezione del Presidente, per il quale può essere previsto.
 12. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Comitato di Coordinamento, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile nell'ambito di ciascun comparto al quale apparteneva o faceva riferimento il componente da sostituire, purché la maggioranza resti costituita da componenti nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 8 – PRESIDENTE.



1. Il Presidente del Comitato di Coordinamento, che è anche il Presidente dell'Assemblea, è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza di tre quarti dei presenti. La durata della carica del Presidente è triennale, rinnovabile per un secondo mandato.
2. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del mandato o per dimissioni.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'OI nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.
4. In caso di necessità e d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato di Coordinamento sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente vicario.

Art. 9 – POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI ALTRI STRUMENTI

L'Associazione, una volta riconosciuta formalmente come OI, si riserva la facoltà di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa attuale e futura dell'Unione Europea per le OI stesse, con adozione di specifico regolamento e, quando, necessario, con eventuali modifiche statutarie.

Art. 10 – RISORSE ECONOMICHE.

1. L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative e contributi dei soci;
 - b. contributi dei privati;
 - c. contributi dello Stato, d'enti e d'istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie;
 - d. contributi d'organismi internazionali;
 - e. eventuali finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione di specifici progetti o servizi;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. introiti derivanti da convenzioni;
 - h. rendite di beni pervenuti all'OI a qualunque titolo;



- i. beni e servizi messi eventualmente a disposizione da soggetti pubblici o privati anche a seguito di specifica convenzione.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Comitato di Coordinamento.

Art. 11 – QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTI.

1. La quota associativa annuale è a carico dei soci, ordinari e consultivi. Essa viene definita dal Comitato di Coordinamento e approvata e/o modificata annualmente in sede di Assemblea. La quota deve essere versata entro il 28 febbraio e non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità da Associato.
2. I soci ordinari sono tenuti anche al versamento dei contributi di funzionamento dell'OI nelle modalità analoghe a quanto previsto per la quota associativa.
3. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. I soci inadempienti perdono i poteri di voto in Assemblea, non possono essere eletti alle cariche sociali e decadono da eventuali incarichi sociali ricoperti.

Art. 12 – RENDICONTO FINANZIARIO / BILANCIO.

1. Gli esercizi finanziari dell'OI hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo sono predisposti dal Comitato di Coordinamento e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che decide a maggioranza dei tre quarti.
3. Dal rendiconto consuntivo devono risultare tutte le entrate e tutte le spese sostenute, nonché i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo deve essere approvato entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 – SANZIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI.



1. Nel caso di mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle norme approvati dall'OI, il socio sarà oggetto di diffida formale da parte del Comitato di Coordinamento, che potrà anche promuovere una audizione del socio.
2. Se, trascorso il termine previsto dal Comitato stesso per regolarizzare la propria posizione, il socio ancora risultasse inadempiente, il Comitato potrà proporre all'Assemblea l'esclusione del socio, fermi restando comunque gli obblighi del socio per l'intero anno solare per il quale risultava inizialmente associato.
3. Nel caso di gravi inadempienze del socio che possano comportare danno all'OI stessa o agli altri soci, l'Assemblea, su indicazione del Comitato di Coordinamento, potrà prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle parti danneggiate, determinato anche avvalendosi del ricorso a specifiche competenze professionali, e nel rispetto delle eventuali specifiche norme, regionali, nazionali o comunitarie.
4. Il Comitato di Coordinamento potrà proporre all'approvazione dell'Assemblea uno specifico regolamento relativo alle diverse modalità di calcolo dell'indennizzo in alcuni casi-tipo.

Art. 14 – INDENNIZZO.

Negli accordi promossi dall'OI devono essere previsti adeguati meccanismi di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi stessi. L'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento, approva un regolamento, coerente con la vigente normativa, che individua le casistiche di applicazione e le relative modalità di calcolo dell'indennizzo da prevedere negli accordi.

Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'OI, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali due nominati uno per parte, dalle parti in contesa ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo.

ART. 16. SCIoglimento E CESSAZIONE DELL'OI.



1. Lo scioglimento e la cessazione delle attività dell'OI può essere decisa dall'Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea stessa nomina anche i liquidatori, su proposta del Comitato di Coordinamento, e le modalità di devoluzione del patrimonio.

Art. 17. MODIFICHE STATUTARIE.

Eventuali modifiche statutarie possono essere apportate dall'Assemblea riunita in via straordinaria.

Art. 18 – RECESSO DEI SOCI

Un socio può recedere, dandone comunicazione al Comitato di Coordinamento:

- a. nel caso abbia perduto i requisiti per l'adesione;
- b. nel caso ne faccia richiesta.

Art. 19 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Parma.